

Allegato B alle Norme

Formazione del Piano/ASSUNZIONE



Adeguamento cartografico del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale

Proposta di Piano assunta con DGR

**ASSESSORATO ALL'AMBIENTE, PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, MOBILITÀ E TRASPORTI,
INFRASTRUTTURE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Area Territorio, Città, Paesaggio

Settore Governo e qualità del territorio - Direzione Generale Cura del territorio e dell'ambiente

Ufficio di piano

Responsabile Ufficio di Piano: Daniele Capitani

Coordinamento tecnico generale: Graziella Guaragno

Coordinamento cartografico: Marco Nerieri

Gruppo di lavoro: Alessia Albini, Maria Silva Ganapini, Michela Grandi, Manuela Guglielmi, Elena Negri

Supporto ValSAT: Alessandra Guidazzi

Supporto giuridico: Luca Trentini

Supporto amministrativo: Michela Romagnoli

Garante della comunicazione e partecipazione: Laura Punzo

Collaborazioni:

Coordinamento con la cartografia di base

Area Sistema informativo geo-topografico - DG Innovazione digitale

Stefano Olivucci

Dissesto idrogeologico, ricognizione circhi glaciali e laghi

Settore Difesa del Territorio – Direzione Generale Cura del territorio e dell'ambiente

Monica Guida, Marco Pizziolo, Cristian Marasmi

Tutela delle acque

Area Tutela e gestione dell'acqua – Direzione Generale Cura del territorio e dell'ambiente

Patrizia Ercoli, Pellegrino Immacolata, Palumbo Addolorata, Camilla Iuzzolino e Paola Maldini

Sistema forestale e boschivo

Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo delle Zone Montane – Direzione Generale Cura del territorio e dell'ambiente: Roberto Diolaiti, Gabriele Locatelli, Elisabetta Labate, Marco Pattuelli

Area agricoltura sostenibile - DG Agricoltura

Giampaolo Sarno, Giovanni Pancaldi

Adeguamento cartografico al Codice dei beni culturali e del Paesaggio a cura di:

Comitato Tecnico Scientifico per l'adeguamento del PTPR al Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Contributi specialistici per l'estensione del PTPR ai Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio

Heriscape Progetti SRL STP

Progetto grafico a cura di:

BAM! Strategie Culturali

ALLEGATO B alle Norme

CRITERI E METODOLOGIE DI RICOGNIZIONE DELLE AREE TULATE PER LEGGE AI SENSI DELL'ART. 142 DEL D.LGS 42/2004.

Introduzione	2
Ricognizione delle aree tutelate per legge	3
<i>a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare</i>	3
<i>b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi</i>	4
<i>c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna</i>	4
<i>d) le montagne della catena appenninica per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare</i>	5
<i>e) i ghiacciai e i circhi glaciali</i>	5
<i>f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi</i>	5
<i>g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 [abrogato e sostituito dal D.Lgs 34/2018]</i>	6
<i>h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici</i>	6
<i>i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448</i>	6
<i>l) i vulcani</i>	6
<i>m) le zone di interesse archeologico</i>	7
ALLEGATO B.1 - METODOLOGIA DI RICOGNIZIONE DEI TERRITORI CONTERMINI AI LAGHI AI SENSI DELL'ART. 142, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS 42/2004	7
ALLEGATO B.2 - METODOLOGIA DI RICOGNIZIONE DEI FIUMI TORRENTI E CORSI D'ACQUA DI INTERESSE PAESAGGISTICO AI SENSI DELL'ART. 142, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS 42/2004	7
ALLEGATO B.3 - METODOLOGIA DI RICOGNIZIONE DEI GHIACCIAI E CIRCHI GLACIALI DI INTERESSE PAESAGGISTICO AI SENSI DELL'ART. 142, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS 42/2004	7
ALLEGATO B.4 - METODOLOGIA DI RICOGNIZIONE DEI TERRITORI COPERTI DA FORESTE E BOSCHI AI SENSI DELL'ART. 142, COMMA 1, LETT. G) DEL D.LGS 42/2004	7
ALLEGATO B.5 - METODOLOGIA DI RICOGNIZIONE DELLE AREE ASSEGNATE ALLE UNIVERSITA' AGRARIE E DELLE ZONE GRAVATE DA USI CIVICI AI SENSI DELL'ART. 142, COMMA 1, LETTERA. H) DEL D.LGS 42/2004	7
ALLEGATO B.6 - METODOLOGIA DI RICOGNIZIONE DELLE ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO AI SENSI DELL'ART. 142, COMMA 1 LETT. M) DEL D.LGS 42/2004	7

Introduzione

Il presente documento esplicita i criteri generali e le metodologie condivise e adottate dal Comitato Tecnico Scientifico per l'adeguamento del PTPR al Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs n. 42/2004, al fine di assicurare coerenza ed uniformità all'attività di **ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione ai sensi dell'art. 143, co. 1 lett. c)** del Codice stesso.

Le "Aree tutelate per legge" di cui all'art. 142 sono suddivise nelle seguenti categorie:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 [abrogato e sostituito dal TU 34/2018];
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico.

Obiettivi della ricognizione sono l'accertamento e l'esatta individuazione dei beni paesaggistici, supportata da una rappresentazione cartografica chiaramente e facilmente fruibile da tutti gli operatori e soggetti interessati, per garantire la certezza della tutela e dell'operatività del regime autorizzatorio. I criteri e le metodologie di individuazione hanno fatto riferimento alle linee guida POAT 2011 elaborate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali "Pianificazione paesaggistica - Analisi delle problematiche ed individuazione delle possibili soluzioni relative alla definizione dei criteri da adottare ai fini della ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni paesaggistici come stabilito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio all'articolo 143, da utilizzarsi anche a supporto della elaborazione di modelli digitali per la realizzazione di mappe tematiche nell'ambito di sistemi informativi territoriali".

Le diverse categorie di beni paesaggistici elencate all'art. 142 hanno necessitato di una specificazione dei criteri e, in alcuni casi, anche dello sviluppo di metodologie che variano in base ai dati disponibili per la ricognizione e alle caratteristiche intrinseche dei beni tutelati, come illustrato nei paragrafi successivi.

Per ciascuna categoria di bene paesaggistico la ricognizione si è conclusa con la delimitazione e digitalizzazione del dato in formato vettoriale (SHAPEFILE) che ne permette la rappresentazione cartografica in scala idonea alla identificazione.

I files vettoriali che identificano i perimetri dei beni vincolati sono inquadrati nel sistema di riferimento ETRS89/UTM Zone 32N (EPSG: 25832) e il supporto cartografico ed informativo utilizzato per la loro rappresentazione è costituito dal Database Topografico Regionale (DBTR), come previsto dall'articolo 57 "Strumenti cartografici di supporto alla pianificazione territoriale" della LR. 24/2017, e in particolare dalla rappresentazione cartografica CTR 1:5000 derivata dal DBTR (DBTR_CTR5).

Gli elementi geomorfologici oggetto delle diverse categorie di aree tutelate per legge o che ne costituiscono gli elementi di perimetrazione sono elementi vivi del paesaggio e la loro identificazione e corretta delimitazione sono legate alla loro naturale evoluzione. Ne deriva che gli spostamenti naturali o artificiali dei limiti di tali elementi geomorfologici determinano e determineranno modifiche, ampliamenti e riduzioni dei vincoli stessi. La ricognizione si aggiorna di conseguenza, archiviando il precedente strato cartografico.

L'aggiornamento della ricognizione delle aree tutelate per legge di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) sono registrate tramite l'aggiornamento della cartografia di base DBTR, che costituisce riferimento per l'individuazione della tutela.

L'aggiornamento della ricognizione delle aree tutelate per legge di cui al comma 1, lettere e), g), h) segue gli aggiornamenti a cura degli specifici Settori della Regione Emilia-Romagna

L'aggiornamento della ricognizione delle aree tutelate per legge di cui al comma 1, lettera i), segue l'eventuale emanazione di nuovi decreti di istituzione.

Infine, l'aggiornamento della ricognizione delle aree tutelate per legge di cui al comma 1, lettera m), segue la banca dati dei beni archeologici sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e il successivo passaggio nel Comitato Tecnico Scientifico per la definizione della specifica zona di interesse archeologico.

L'aggiornamento delle aree tutelate non comporta variante cartografica al piano.

L'eventuale variazione delle aree tutelate non comporta l'avvio della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica in caso di interventi su immobili precedentemente esclusi dal perimetro di tutela.

Si precisa infine che la ricognizione e le delimitazioni dei beni paesaggistici non tengono conto delle aree, ove previste, da escludere dall'applicazione della tutela ai sensi del comma 2 dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004.

Ricognizione delle aree tutelate per legge

Di seguito si riportano i criteri di individuazione e le metodologie di ricognizione, delimitazione e rappresentazione cartografica, per ciascuna categoria dei beni di cui all'art. 142 comma 1.

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare

- Ambiti territoriali oggetto di tutela sono le aree, anche elevate sul mare, che ricadono in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, ovvero dalla linea di costa che costituisce l'interfaccia fra mare e terra, identificata dal limite di marea ordinaria.

- Per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione cartografica viene presa a riferimento la linea di costa marina, come definita nella relativa classe del Data Base Topografico Regionale che individua tra i diversi elementi anche la linea di battigia aggiornata in base alle mappe di pericolosità e del rischio dei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni, elaborati ai sensi del D.Lgs 49/2010 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE, interessanti il territorio regionale.
- Le zone costiere costituiscono un sistema naturale complesso e dinamico: le variazioni della linea che la costa subisce anche a causa della sua natura sabbiosa sono registrate tramite aggiornamento della cartografia di base DBTR, che costituisce riferimento per l'aggiornamento della tutela.

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi

- Ambiti territoriali oggetto di tutela sono quelli contermini ed elevati sui laghi, che ricadono in una fascia della profondità di 300 metri dal perimetro (linea di battigia) del lago stesso. Per lago si intende uno specchio d'acqua avente una propria individualità geografica; sono compresi anche i laghi artificiali o semi-artificiali che presentano caratteristiche paesaggistiche e ambientali analoghe ai laghi naturali. Sono considerate alla stregua di laghi le cave allagate completamente dismesse. Sono invece esclusi i laghetti artificiali, a scopo irriguo e/o zootecnico, le vasche di raccolta delle acque piovane o superficiali, i laghi facenti parte di un parco urbano e quelli compresi nei campi da golf. Per l'individuazione dei laghi deve, inoltre, essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
 - specchi d'acqua con toponimo presenti sulla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:5.000 (CTR5) di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n.24.
 - specchi d'acqua dal perimetro superiore ai 500 metri e che posseggono un emissario e/o un immissario;
 - le cave recuperate a bacino idrico con un perimetro superiore ai 500 metri e la cui sistemazione finale a bacino è stata collaudata e le garanzie finanziarie svincolate ai sensi dei PAE vigenti (LR 17/91).

A questo gruppo sono aggiunti ulteriori specchi d'acqua che, pur non rispettando i criteri sopraelencati, costituiscono un sistema con i laghi precedentemente selezionati.

- La ricognizione, delimitazione e rappresentazione cartografica della tutela, avviene secondo quanto indicato nella **specificata metodologia**, di cui all'allegato B.1.

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna

- Ambiti territoriali oggetto di tutela sono quelli ricadenti entro una fascia di 150 m dai fiumi e torrenti individuati sulla base dei criteri derivanti dalle norme previste a livello nazionale in ottemperanza alla Direttiva 2000/60/CE, per il loro intero corso, nonché dai corsi d'acqua pubblici come individuati dagli elenchi emanati nel tempo in attuazione del R.D. n. 1775/33, solo per i tratti indicati negli elenchi stessi e fatti salvi i tratti esclusi dalla tutela per irrilevanza paesaggistica riconosciuta.
- La ricognizione, delimitazione e rappresentazione cartografica della tutela, avviene secondo quanto indicato nella **specificata metodologia** di cui all'allegato B.2.

d) le montagne della catena appenninica per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare

- Ambiti territoriali oggetto di tutela sono le montagne che per la Regione Emilia-Romagna comprendono i territori della catena appenninica per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare.
- Per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione cartografica in scala idonea alla identificazione si è preso come criterio identificativo l'isoipsa dei 1200 mt. del DBTR.

e) i ghiacciai e i circhi glaciali

- Il Comitato Tecnico Scientifico ha verificato e preso atto che sul territorio regionale non esistono ghiacciai attualmente attivi, ma unicamente testimonianze di antichi ghiacciai, ossia circhi glaciali, corrispondenti a conche ad anfiteatro o nicchie prodotte dall'erosione glaciale, larghi avvallamenti dal fondo piatto e poco inclinato aperti sul fianco della montagna, poco al di sotto delle creste, presenti in Regione sulla dorsale appenninica.
- La ricognizione, delimitazione e rappresentazione cartografica avviene secondo quanto indicato nella **specificata metodologia** di cui all'allegato B.3.

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi

- Ambiti territoriali oggetto di tutela sono le aree protette indicate all'art.2 della L. n.394/1991:
 - c.1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.
 - c.2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
 - c.3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.

I territori di protezione esterna dei parchi, detti anche *territori pre-parco* o *aree contigue*, sono definiti dall'art.32 della suddetta L. n.394/1991 e, per la Regione Emilia-Romagna, ripresi nell'art.25 della L.R. n.6/2005. Si tratta di aree non ricomprese nel Parco e con funzione di transizione e connessione rispetto al territorio del Parco stesso.

- Per l'individuazione di tali beni paesaggistici sono stati assunti i perimetri come approvati dai rispettivi atti istitutivi o dai piani territoriali in vigore, consultabili nel catalogo regionale dell'informazione "minERrva" (<https://datacatalog.regione.emilia-romagna.it/catalogCTA/>);

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 [abrogato e sostituito dal D.Lgs 34/2018]

- Ambiti territoriali oggetto di tutela sono i boschi e le foreste, ovvero le compagini arboreo-arbustive che soddisfano le definizioni e i criteri degli artt. 3, 4 e 5 del D.Lgs n. 34 del 2018 che, in particolare, all'art. 3 definisce bosco *"le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento."*
- La ricognizione, delimitazione e rappresentazione cartografica avviene secondo quanto indicato nella **specificità metodologica** di cui all'allegato B.4.

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici

- Con l'espressione "usi civici" convenzionalmente si intendono le aree, di proprietà pubblica o privata, su cui gravano diritti spettanti ad una collettività e ai singoli che compongono detta collettività, organizzata o meno in una persona giuridica pubblica (es. università agraria, regole, comunità, Comuni o frazioni, etc.), e consistenti nel trarre alcune utilità elementari dalle terre, dai boschi, o dalle acque di un determinato territorio.
- La ricognizione, delimitazione e rappresentazione cartografica della tutela avviene secondo quanto indicato nella **specificità metodologica** di cui all'allegato B.5.

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448

- Ambiti territoriali oggetto di tutela sono le zone umide riconosciute di importanza internazionale, in particolare quali habitat degli uccelli acquatici, ai sensi della Convenzione di Ramsar del 1971, e ricomprendono le paludi e gli acquitrini, le torbe oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra, o salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i sei metri.
Il D.P.R. 13 marzo 1976 n. 448 rende esecutiva in Italia la Convenzione di Ramsar. Le zone umide di importanza internazionale sono istituite con Decreti del Ministero dell'Ambiente corredati da relativa documentazione cartografica e fanno parte del relativo elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448.
- Per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione cartografica si è seguito il perimetro riportato nei Decreti istitutivi, pubblicati sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

l) i vulcani

- il Comitato Tecnico Scientifico ha verificato e preso atto che sul territorio regionale non esistono vulcani che pertanto non sono stati oggetto di identificazione e rappresentazione cartografica.

m) le zone di interesse archeologico

- Sono zone di interesse archeologico gli ambiti territoriali in cui ricadono beni archeologici emergenti, puntuali o lineari, oggetto di scavo o ancora sepolti, il cui carattere deriva dall'intrinseco legame tra i resti archeologici e il loro contesto paesaggistico di giacenza, e quindi dalla compresenza di valori culturali, naturali, morfologici ed estetici.
- La ricognizione, delimitazione e rappresentazione cartografica della tutela avviene secondo quanto indicato nella **specificata metodologia** di cui all'allegato B.6.

ALLEGATO B.1 - METODOLOGIA DI RICOGNIZIONE DEI TERRITORI CONTERMINI AI LAGHI AI SENSI DELL'ART. 142, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS 42/2004

ALLEGATO B.2 - METODOLOGIA DI RICOGNIZIONE DEI FIUMI TORRENTI E CORSI D'ACQUA DI INTERESSE PAESAGGISTICO AI SENSI DELL'ART. 142, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS 42/2004

ALLEGATO B.3 - METODOLOGIA DI RICOGNIZIONE DEI GHIACCIAI E CIRCHI GLACIALI DI INTERESSE PAESAGGISTICO AI SENSI DELL'ART. 142, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS 42/2004

ALLEGATO B.4 - METODOLOGIA DI RICOGNIZIONE DEI TERRITORI COPERTI DA FORESTE E BOSCHI AI SENSI DELL'ART. 142, COMMA 1, LETT. G) DEL D.LGS 42/2004

ALLEGATO B.5 - METODOLOGIA DI RICOGNIZIONE DELLE AREE ASSEGNATE ALLE UNIVERSITA' AGRARIE E DELLE ZONE GRAVATE DA USI CIVICI AI SENSI DELL'ART. 142, COMMA 1, LETTERA. H) DEL D.LGS 42/2004

ALLEGATO B.6 - METODOLOGIA DI RICOGNIZIONE DELLE ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO AI SENSI DELL'ART. 142, COMMA 1 LETT. M) DEL D.LGS 42/2004